



**COMUNE DI SAN MARZANO DI S.G.
Provincia di Taranto**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL
REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE
DI VOLONTÀ PER I TRATTAMENTI SANITARI (DAT).**

Approvato con Deliberazione consiliare n. __ del _____

ARTICOLO 1 – Istituzione del Registro

1. Il Comune di San Marzano di S.G. (Ta), nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela, ai sensi del vigente Statuto Comunale, la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto (anche in riferimento alla fase terminale della vita umana). A tal fine istituisce il "REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ PER I TRATTAMENTI SANITARI", che sarà tenuto presso il Settore Servizi Demografici dell'Amministrazione comunale.

2. Con l'espressione "Dichiarazione Anticipata di Trattamento" (di seguito in breve DAT, detto anche testamento biologico) si intende la manifestazione di volontà mediante atto scritto con cui il Dichiarante dispone in ordine ai trattamenti medici a cui intende o non intende essere sottoposto in caso di perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.

3. Il registro raccoglie le attestazioni dei soggetti residenti che hanno redatto le proprie dichiarazioni anticipate di volontà con l'indicazione della data di tali dichiarazioni e del luogo e/o dei soggetti presso cui sono conservate (notaio,/fiduciario/altro depositario).

ARTICOLO 2 – Soggetti abilitati alla registrazione

Il Registro di cui all'art. 1 è riservato ai residenti nel Comune di San Marzano di S.G. (Ta) ed ha come finalità quella di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i residenti che hanno redatto una DAT, con indicazione del notaio rogante ovvero del Fiduciario o di altro Depositario, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

ARTICOLO 3 – Modalità di iscrizione

1. Le iscrizioni al Registro sono effettuate in modo che siano garantite la certezza della data di presentazione e dell'identità del Dichiarante.

2. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione della DAT, i dati personali del soggetto dichiarante e dei depositari presso cui è stato depositato il testamento biologico.

3. L'avvenuta predisposizione della DAT sarà oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiarazione che sarà allegata al registro e con la quale il Dichiarante dichiarerà di avere compilato e sottoscritto il testamento biologico e di averlo depositato presso il Depositario indicato.

